

VIII.C Responsabilità degli Stati Parte

267. Gli Stati Parte della *Convenzione* sono tenuti ad adottare tutte le misure possibili per impedire, nei rispettivi Paesi, l'uso del Logo da parte di gruppi o per scopi non esplicitamente riconosciuti e autorizzati dal Comitato. Si incoraggiano gli Stati Parte a fare pieno uso della legislazione nazionale, compresa la legislazione sui marchi commerciali.

VIII.D Promuovere l'uso corretto del Logo del Patrimonio Mondiale

268. I siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale devono essere contraddistinti dal Logo del Patrimonio Mondiale associato al Logo dell'UNESCO; la grafica del Logo sarà posizionata in modo tale da non compromettere la vista del sito.

Produzione di targhe celebrative dell'iscrizione dei siti nella Lista del Patrimonio Mondiale

269. Una volta iscritto un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale, lo Stato Parte vi posiziona una targa, ove possibile, per celebrare l'iscrizione. Dette targhe informano il pubblico del Paese interessato e i visitatori stranieri che il sito ha un valore particolare riconosciuto dalla comunità internazionale; in altre parole, la targa informa che il sito è eccezionale, di interesse non solo per la nazione in cui si trova ma per il mondo intero. Dette targhe hanno la funzione accessoria di informare il grande pubblico sulla *Convenzione sul Patrimonio Mondiale* o almeno sul concetto di Patrimonio Mondiale e sulla Lista del Patrimonio Mondiale.

270. Il Comitato ha adottato le seguenti Linee Guida per dette targhe:

- a) la targa va posizionata in modo da essere facilmente visibile ai visitatori, senza tuttavia compromettere la vista del sito;
- b) la targa riporta il Logo del Patrimonio Mondiale;
- c) il testo menziona il Valore Universale Eccezionale del sito; a tal proposito può essere utile una breve descrizione delle caratteristiche eccezionali del sito. Gli Stati Parte che lo desiderano possono a tal fine utilizzare le descrizioni che compaiono nelle pubblicazioni sul Patrimonio Mondiale o nelle relative presentazioni, da richiedersi al Segretariato;
- d) il testo fa riferimento alla *Convenzione sul Patrimonio Mondiale* e in particolare alla Lista del Patrimonio Mondiale e al riconoscimento internazionale conferito dall'iscrizione in esso (senza necessità di indicare la Sessione del Comitato che ha deliberato per l'iscrizione del sito); può essere utile fornire il testo in più lingue per i siti che hanno molti visitatori stranieri.

271. Il Comitato propone come esempio il seguente testo:

"(Nome del sito) è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale della *Convenzione relativa alla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale*. L'iscrizione in questa Lista conferma il Valore Universale Eccezionale del sito culturale o naturale, che merita la protezione a beneficio di tutta l'umanità".

272. A questo testo può seguire una breve descrizione del sito interessato.
273. Le autorità nazionali incoraggeranno l'ampio uso del Logo in relazione al sito, ad esempio sulla carta intestata, sugli opuscoli e sulle divise del personale.
274. I terzi autorizzati a produrre prodotti di comunicazione relativi alla *Convenzione sul Patrimonio Mondiale* e ai siti del Patrimonio Mondiale daranno adeguata visibilità al Logo. Non si modificherà il Logo né si creeranno altri loghi per i singoli prodotti.

VIII.E Principi per l'uso del Logo del Patrimonio Mondiale

275. Si invitano le autorità responsabili ad attenersi d'ora innanzi, nelle proprie decisioni sull'uso del Logo, ai principi seguenti:
- a) Il Logo va utilizzato per tutti i progetti sostanzialmente associati ai lavori della *Convenzione*, compresi, nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico e giuridico, quelli già approvati e adottati; ciò per promuovere la *Convenzione*.
 - b) La decisione di approvare l'uso del Logo per un prodotto deve essere strettamente collegata alla qualità e al contenuto del prodotto stesso e non al volume dei prodotti da commercializzare, né al ritorno finanziario atteso. Il criterio principale per l'approvazione è il valore educativo, scientifico, culturale e artistico del prodotto proposto in relazione ai principi e ai valori del Patrimonio Mondiale. Di norma non si autorizzerà l'uso del Logo su prodotti privi di valore educativo o di valore educativo estremamente scarso quali tazze, magliette, spille e altri souvenir turistici. Si potranno eventualmente autorizzare eccezioni per eventi speciali quali le riunioni del Comitato e le cerimonie di inaugurazione delle targhe.
 - c) Ogni decisione relativa all'autorizzazione all'uso del Logo sarà assolutamente inequivocabile e in linea con gli obiettivi e i valori espliciti e impliciti della *Convenzione sul Patrimonio Mondiale*.
 - d) Tranne in caso di autorizzazione conforme ai presenti principi, i soggetti commerciali non potranno utilizzare il Logo direttamente sui propri materiale per mostrare il sostegno al Patrimonio Mondiale. Il Comitato riconosce tuttavia la libertà di ogni individuo, organizzazione e azienda di pubblicare e produrre ciò che ritenga appropriata riguardo ai siti del Patrimonio Mondiale; tuttavia, l'autorizzazione a utilizzare il Logo del Patrimonio Mondiale sulle relative pubblicazioni e prodotti resta prerogativa esclusiva del Comitato, che la eserciterà come prescritto nelle presenti Linee Guida, in conformità con i presente e come descritto nella tabella degli usi.
 - e) L'uso del Logo da parte di altre parti contraenti sarà di norma autorizzato solo quando direttamente riguardante i siti del Patrimonio Mondiale. Detta autorizzazione all'uso sarà concessa previa approvazione da parte delle autorità nazionali dei Paesi interessati.

Decisione 39 COM 11

- f) Quando non siano coinvolti specifici siti del Patrimonio Mondiale e quando essi non siano il fulcro dell'uso proposto, come p.e. nel caso di seminari e/o workshop su questioni scientifiche o tecniche di conservazione, l'uso del Logo potrà essere concesso esclusivamente previo espressa approvazione in conformità alle presenti Linee guida e principi e secondo la tabella degli utilizzi. Le richieste per tali usi dovranno documentare in modo specifico il modo in cui si prevede che l'uso proposto vada a giovamento del lavoro della *Convenzione*.
- g) L'autorizzazione a utilizzare il Logo non sarà concessa ad agenzie di viaggio, compagnie aeree o altri tipi di attività che operino principalmente a fini commerciali, se non in circostanze eccezionali e quando sia possibile dimostrare un evidente beneficio per il Patrimonio Mondiale in generale o per particolari siti del Patrimonio Mondiale. Anche le richieste per tali usi necessitano di approvazione in conformità con le presenti Linee guida e principi e con la tabella degli utilizzi. Dette richieste saranno sottoposte all'approvazione delle autorità nazionali interessate ed saranno definite nel quadro di specifici accordi di partenariato con l'UNESCO/Centro del Patrimonio Mondiale.

“Comprehensive Partnership Strategy” che include le “Separate strategies for engagement with individual categories of partners” 192 EX/5.INF e PACT Strategy (Documento WHC-13/37.COM/5D)

Decisione 37 COM 5D

Il Segretariato non accetta alcuna forma di pubblicità né promozioni su viaggi o altro da agenzie di viaggio o altri soggetti e società simili a titolo di remunerazione per l'uso del Logo.

- h) Quando si prevedano benefici commerciali, il Segretariato si assicurerà che il Fondo del Patrimonio Mondiale riceva una congrua quota dei proventi e stipulerà un contratto o altro accordo che attesti l'intesa sottesa al progetto e contenga le disposizioni per il versamento dei proventi al Fondo. In tutti i casi di uso commerciale, il tempo di lavoro e i costi del personale indicati dal Segretariato o da altri revisori per l'iniziativa saranno interamente a carico, per il loro importo effettivo, della parte che richiede l'autorizzazione a utilizzare il Logo.

Si invitano inoltre le autorità nazionali ad assicurare che i loro siti e il Fondo del Patrimonio Mondiale ricevano una quota congrua dei proventi, e le si invita a documentare debitamente l'intesa sottesa al progetto e a regolamentare la distribuzione degli eventuali proventi.

- i) Quando si cerchino sponsor per la fabbricazione di prodotti la cui distribuzione sia ritenuta necessaria dal Segretariato, il o i partner o saranno scelti utilizzando come minimo i criteri stabiliti nella "Comprehensive Partnership Strategy", e in particolare nelle "Separate strategies for engagement with individual categories or partners" 192 EX/5.INF, e nella PACT Strategy (documento WHC-13/37.COM/5D), e in modo coerente con le eventuali ulteriori indicazioni per la raccolta di fondi del Comitato. La necessità di detti prodotti sarà spiegata e giustificata in presentazioni scritte da sottoporre all'approvazione del Comitato secondo le modalità dallo stesso prescritte.